Direzione Centrale
delle Entrate Contributive

Roma, 14 Marzo 2002

Circolare n. 52

Allegati

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option.**

SOMMARIO: *L'Agenzia delle Entrate (circ. n. 60/2001), in risposta ad alcuni quesiti, fornisce chiarimenti sulla decorrenza delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 505/1999 in materia di stock option e sul concetto di" valore"nei casi di acquisizione, da parte del dipendente, di azioni in valuta.Con la Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001, l'Agenzia ha invece, riconosciuto ad una società la possibilità di modificare, relativamente al prezzo di assegnazione delle azioni, il piao di stock option precedentemente deliberato (1998-2000), al fine di consentire ai dipendenti di fruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente*

Premessa.

In relazione ad alcuni quesiti, posti dalle aziende, circa il trattamento tributario da applicare alle stock option, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 60 del 19 giugno 2001 (All. 1), ha fornito alcuni chiarimenti in materia, in linea con quanto già affermato nella precedente Risoluzione n. 29/E del 20/03/2001 (All. 2).
In particolare, la predetta circolare si sofferma sulla questione della decorrenza delle disposizioni introdotte dal sopracitato decreto e sulla definizione del *"valore di riferimento"* nei casi di acquisizione, da parte del dipendente, di azioni in valuta.
Poiché ai fini della determinazione della base imponibile, ai fini contributivi, l'art. 6 del D.Lgs. 314/1997 fa rinvio, per l'azionariato dei dipendenti (assegnazione di azioni alla generalità dei dipendenti e stock option) alla normativa fiscale (art. 48 TUIR), non essendo prevista alcuna deroga al riguardo, si forniscono talune precisazioni in relazione ai provvedimenti in oggetto e si precisa che la materia è stata compiutamente trattata con circolare n. 11/2001.

Decorrenza delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 505/1999 in materia di stock option e regime transitorio.

Come espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 505/1999 il nuovo regime in materia di azionariato dei dipendenti (1) trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2000, fatta eccezione per le assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data e per quelle derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del sopracitato decreto (15 gennaio 2000).
Con particolare riferimento alla seconda disposizione di carattere derogatorio l'Agenzia delle Entrate chiarisce quella che è la ratio di tale norma, ovvero salvaguardare le aspettative di coloro che, avendo predisposto piani di azionariato nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1998 e la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 505/1999, avevano confidato sulla previgente disposizione agevolativa (2).
Come affermato nella circolare ministeriale la predetta disposizione trova applicazione semprechè sia più favorevole della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 505/1999.
Al riguardo occorre fare una distinzione tra piani di azionariato che hanno ad oggetto azioni di nuova emissione e piani aventi ad oggetto azioni di vecchia emissione.
Per i primi risulta indubbiamente più favorevole la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 314/1997 che prevede, per le assegnazioni di nuove azioni (3), la totale esenzione fiscale e contributiva mentre per i secondi , non avendo il regime pregresso previsto alcuna agevolazione, sembra logico ritenere che la disciplina più vantaggiosa sia quella introdotta dal D.Lgs. n. 505/1999.
Tale interpretazione, seppur non scaturente dalla lettera della norma, trova conferma nella *ratio* della disposizione transitoria.

Diritti di opzione assegnati anteriormente al 1/1/ 1998

In risposta ad alcuni quesiti posti dalle aziende, circa l'individuazione della normativa applicabile ai diritti di opzione assegnati ante 1998 ed esercitabili dai dipendenti solo a decorrere dall'anno 2000, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 60/2001 (All.1), ha precisato che la disciplina applicabile è quella vigente al momento dell'esercizio del diritto di opzione non esistendo, peraltro, prima del 1 gennaio 1998 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 314/1997) alcuna norma di favore in materia di azionariato ai dipendenti.
Come affermato nella Risoluzione n. 29/E del 20/03/2001 (All.2), *"le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica solo nel momento in cui egli si avvale dell'opzione e non prima e, di conseguenza, la disciplina applicabile, in linea generale e tranne espressa previsione contraria, è quella vigente al momento in cui viene esercitato il diritto di opzione e non quella in essere quando le azioni sono state offerte".*
Pertanto, per tutte le assegnazioni di azioni intervenute a decorrere dal 16 gennaio 2000 seppur conseguenti all'esercizio di diritti di opzione attribuiti sulla base di piani di azionariato deliberati in un periodo precedente a quello sopra richiamato, si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. 505/1999.
Resta, invece, ferma, per espressa previsione normativa (4), la non applicabilità della predetta disciplina per i diritti di opzione assegnati anteriormente al 1 gennaio 1998 ed esercitati entro il 1 gennaio 2000.

Data di attribuzione del diritto di opzione	Data di assegnazione delle azioni	Disciplina applicabile
Ante 1998 (comma 2 art. 13 D.Lgs 505/99)	entro l'1/1/2000	D.Lgs. 314/1997
Dal 1/1/98 al 15/1/2000 (comma 2 art. 13 D.Lgs 505/99)	entro il 15/1/2000	1) D.Lgs. 314/1997 per i piani di azionariato aventi ad oggetto **azioni nuove** 2) D.Lgs. 505/1999 per i piani di azionariato aventi ad oggetto **azioni vecchie**
Ante 1998	Dal 16/1/2000 in poi	D.Lgs. 505/1999

Stock option : valore delle azioni alla data dell'offerta

Come stabilito dall'articolo 48, comma 2, lett. g-bis) del TUIR nei casi di assegnazione di diritti di opzione il beneficio dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente è subordinato al verificarsi della condizione che il prezzo pagato dal dipendente per l'acquisto di azioni sia almeno pari al valore delle stesse alla data dell'offerta.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui il prezzo dell'opzione sia stabilito in valuta estera, ai fini dell'effettuazione del confronto dei due valori (prezzo pagato e valore delle azioni al momento dell'offerta), non rilevino le differenze di cambio e pertanto non occorra procedere alla conversione in lire (All. 1).
Scopo di tale raffronto non è, infatti, quello di determinare il reddito da assoggettare a tassazione ma di verificare la sussistenza del presupposto per l'applicazione della disciplina agevolativa.
Infine, per quanto riguarda la determinazione del valore delle azioni (alla data dell'offerta) nei casi in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto titoli che vengono negoziati in mercati regolamentati l'Agenzia ha ribadito, con la Risoluzione n. 29/E del 20/3/2001 (All. 2), quanto già affermato in materia con la circolare n. 30/E del 25/2/2000 ovvero l'applicazione delle disposizioni relative alla determinazione del valore normale contenute nell'articolo 9, comma 4, del TUIR.

Piani di stock option deliberati tra il 1998 e il 2000: possibilità di modifica del prezzo di assegnazione delle azioni.

Con la Risoluzione n. 212/E del 17 dicembre 2001 (All. 3) l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito, ha accolto la richiesta proposta da una società di modificare il piano di azionariato precedentemente deliberato al fine di consentire ai propri dipendenti di fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente (5).
Oggetto della modifica è il prezzo pagato dal dipendente per l'assegnazione delle azioni giacchè il piano di azionariato, predisposto dalla società in esame, prevedeva, in origine, l'offerta di opzioni esercitabili, da parte del dipendente, attraverso la corresponsione di un importo che risultava <u>inferiore</u> al valore normale delle azioni al momento dell'offerta.
Come è noto, invece, condizione necessaria affinché trovi applicazione il particolare regime di favore (5) è che il prezzo pagato dal dipendente sia pari o superiore al valore delle azioni al momento dell'offerta.

L'Agenzia delle Entrate, ha, in tal modo, riconosciuto alle aziende la possibilità, di adeguare i piani risalenti al 1998 e al 2000 (che prevedono un prezzo di esercizio del diritto di opzione inferiore al valore delle azioni al momento dell'offerta), alla normativa vigente consentendo così anche ai dipendenti interessati dai predetti piani di beneficiare delle agevolazioni previste in materia.

Per IL DIRETTORE
GENERALE
F.TO PRAUSCELLO

Riferimenti normativi

(1) comma 2 dell'art. 48 del T.U.I.R (lettere g) e g-bis)) come modificato dall'art.13 del D.Lgs. 505/1999
(2) comma 2, lett. g), dell'articolo 48 del TUIR (approvato con D.P.R. 917 del 1986) come modificato dall'art. 3 del DLgs 314/1997
(3) azioni sottoscritte ai sensi degli artt. 2349 e 2441 c.c..
(4) comma 2 dell'art.13 del DLgs 505/1999
(5) art. 48 del T.U.IR. lettera g-bis)

Allegato 1

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 60 DEL 19/06/2001 – STRALCIO -

Risposte ai quesiti forniti in occasione della videoconferenza del 30 gennaio 2001 e del convegno del 23 febbraio 2001 in materia di FISCALITA' FINANZIARIA, STOCK OPTION e ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

3 Stock option: disciplina transitoria delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 505/99.

D. L'art. 13, comma 2, del d.lgs. 505/99 non ha disciplinato il regime transitorio dei diritti d'opzione assegnati prima del 1 gennaio 1998.

Tuttavia la circolare ministeriale 247/E precisa che restano esclusi dalla nuova disciplina i piani di azionariato gia' deliberati al 1 gennaio 1998. E' corretto concludere che i piani di azionariato deliberati anteriormente al 1 gennaio 1998 restano disciplinati dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 314/1997?

R. Con riferimento alla disposizione di carattere transitorio di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 505 del 1999, si fa presente che, sono state sostanziale salvaguardate le aspettative di coloro i quali avevano predisposto piani di azionariato nel periodo di tempo che va dal 1 gennaio 1998 alla data di entrata in vigore della citata norma, confidando sulla previgente disposizione agevolativa contenuta nel comma 2, lettera g), dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in base alla quale il valore delle azioni offerte in sottoscrizione ai dipendenti non concorreva alla formazione del reddito.

Inoltre, poiche' prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 314 del 1997, cioe' prima del 1 gennaio 1998, non esisteva alcuna norma di favore concernente le azioni offerte ai dipendenti, e' evidente che i piani di azionariato anteriori al 1 gennaio 1998 non sono stati deliberati confidando in un trattamento agevolativo.

Pertanto, le nuove disposizioni contenute nelle lettere g) e g-bis), comma 2, dell'articolo 48 del TUIR, non si applicano alle stock options deliberate anteriormente al 1 gennaio 1998 sempreche' le assegnazioni di azioni siano state effettuate anteriormente alla data del 1 gennaio 2000.

E', infatti, espressamente previsto che la nuova disciplina non si renda applicabile alle "assegnazioni" effettuate anteriormente al 1 gennaio 2000, indipendentemente dalla data della delibera.

Tale norma non si applica altresi' alle "assegnazioni" derivanti dall'esercizio di opzioni che sono state gia' attribuite nel periodo che va dal 1 gennaio 1998 al 15 gennaio 2000, alle quali continua ad applicarsi la previgente disciplina, sempreche' piu' favorevole. Invece, per tutte le assegnazioni di azioni intervenute a decorrere dal 16 gennaio 2000, anche se conseguenza di diritti di opzione attribuiti sulla base di piani di azioni deliberati in un periodo precedente quello sopra espressamente richiamato, si applica la disciplina contenuta nell'attuale articolo 48, comma 2, lettera g-bis), del TUIR.

4 Stock option: valore delle azioni alla data dell'offerta.

D. L'articolo 48, comma 2, lettera g-bis) del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente la differenza fra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al

valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.

Si vorrebbe avere conferma che, se il prezzo dell'opzione e' stabilito in valuta, nell'effettuare il confronto non e' necessario effettuare la conversione in lire.

R. Si conferma che il confronto deve essere fatto sui valori espressi in valuta e non su quelli espressi in lire al fine di neutralizzare le conseguenze derivanti dalla oscillazione dei cambi.

Allegato 2

RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 29/E DEL 20/03/2001 – STRALCIO -

Quesiti concernenti la disciplina delle c.d. stock options.

Sintesi:

La risoluzione fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario da applicare alle c.d. stock option, alla luce delle modifiche apportate all'articolo 48, comma 2 del TUIR n. 917/86 dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 505/99.

Testo:

Con nota del 30 maggio 2000, n. prot. 44943, codesta Direzione Regionale ha trasmesso alla scrivente alcuni quesiti proposti da uno studio legale in tema di assegnazione di azioni ai dipendenti, a seguito delle modifiche apportate all'art. 48, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'art. 13, comma 1, lett. b), n. 2 e n. 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505.

In particolare, a seguito di tali modifiche, la previgente lettera g) del comma 2 dell'art. 48 del Tuir, disciplinante la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti, e' stata sostituita dalle lettere g) e g-bis), che disciplinano l'assegnazione di azioni alla generalita' di dipendenti, mantenendo un regime di favore per i piani di azionariato che hanno l'obiettivo di fidelizzare determinate categorie di dipendenti e premiare quelli piu' meritevoli.

Per espressa previsione normativa, le suddette disposizioni, applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2000, "non si applicano alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data, nonche' a quelle derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Si fa presente che i quesiti trasmessi da codesta Direzione Regionale concernono esclusivamente la corretta applicazione dell'art. 48, comma 2, lett. g-bis), del Tuir, secondo il quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ".....la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito".

I quesito

Il primo quesito riguarda l'individuazione della normativa applicabile qualora ai lavoratori dipendenti di una societa', nonche' di altre societa' del gruppo, siano stati assegnati anteriormente al 1 gennaio 1998 diritti d'acquisto esercitabili una volta decorso il periodo di tempo minimo prefissato e a condizione che il beneficiario continui ad intrattenere il rapporto di lavoro con la societa' stessa. In particolare, nel caso rappresentato con il quesito in esame, i diritti di opzione per l'acquisto di azioni assegnati nel 1997 sarebbero stati esercitabili dai dipendenti/beneficiari solo a decorrere dal 2000.

Al riguardo, lo studio legale che ha proposto il predetto quesito, pur riconoscendo che, in base ad un'argomentazione a contrariis della disposizione transitoria recata dal comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 505 del 1999, dovrebbe ritenersi che l'acquisto di azioni sulla base di opzioni assegnate antecedentemente al 1 gennaio 1998 sia soggetto alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 505 del 1999, ritiene preferibile un'interpretazione finalizzata all'individuazione della ratio della suddetta

disposizione transitoria al fine di evitare che "un trattamento impositivo piu' penalizzante rispetto a quello esistente in passato possa colpire situazioni formatesi in vigenza della vecchia disciplina", cio' in base alla considerazione secondo cui, in presenza di diritti di opzione gia' attribuiti alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, il dipendente, pur non avendo materialmente percepito il compenso in natura, ha gia' maturato il diritto alla sua corresponsione e quindi tale beneficio puo' ritenersi gia' acquisito al suo patrimonio.

A suffragio della propria tesi l'istante rinvia alle precisazioni fornite con la relazione governativa di accompagnamento al D.Lgs. n. 505 del 1999 e con la circolare ministeriale n. 247/E del 29 dicembre 1999, secondo le quali "..restano esclusi dalla nuova disciplina i piani di azionariato gia' deliberati a quest'ultima data", ossia al 15 gennaio 2000.

Al riguardo, codesta Direzione Regionale ritiene che si applichi l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 505 del 1999, "nel quale e' espressamente previsto che le disposizioni di cui alla lettera b), n. 2 e n. 3, del comma 1 non si applicano alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente al 1 gennaio 2000, nonche' alle assegnazioni derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dal 1 gennaio 1998 fino al 15 gennaio 2000".

Conseguentemente, in base alla predetta norma e alle precisazioni fornite con la circolare ministeriale n. 30/E del 25 febbraio 2000, codesta Direzione conclude ritenendo che, nell'ipotesi di assegnazioni di azioni derivanti dall'attribuzione di opzioni in data antecedente al 1 gennaio 1998, dovrebbe essere integralmente applicata la nuova disciplina recata dal D.Lgs. n. 505/99.

Relativamente al quesito in esame, la scrivente, in conformita' alle conclusioni cui perviene codesta Direzione Regionale, ritiene che si applichi la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 505 del 1999, in quanto trattasi della normativa vigente al momento in cui viene esercitato il diritto di opzione.

Il diritto di opzione, infatti, consegue alla stipula di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di costituire il rapporto contrattuale finale mediante una nuova dichiarazione di volonta'. Quindi, diversamente dalla parte vincolata che non e' tenuta ad emettere altre dichiarazioni di consenso, l'opzionario, viceversa, per l'esercizio del diritto a lui attribuito deve manifestare espressamente la volonta' di addivenire alla costituzione del contratto finale.

Pertanto, deve ritenersi che le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilita' giuridica solo nel momento in cui egli si avvale dell'opzione e non prima e, di conseguenza, la disciplina applicabile, in linea generale e tranne espressa previsione contraria, e' quella vigente al momento in cui viene esercitato il diritto di opzione e non quella in essere quando le azioni sono state offerte.

In conclusione, tenuto conto che nella fattispecie rappresentata con il quesito in esame il diritto di opzione poteva essere esercitato solo a decorrere dal 2000, deve ritenersi che alle "assegnazioni" intervenute a decorrere dal 16 gennaio 2000 in conseguenza dell'esercizio di diritti di opzione attribuiti sulla base di piani di azioni deliberati anteriormente al 1 gennaio 1998, si applica la disciplina contenuta nell'art. 48, comma 2, lett. g-bis), del Tuir, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, in quanto fattispecie non rientrante nell'espressa esclusione normativa di cui all'art. 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

II quesito

L'art. 48, comma 2, lett. g-bis), del Tuir pone, quale condizione per beneficiare dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, che il prezzo pagato dal dipendente non sia inferiore al valore delle azioni alla data dell'offerta. Al riguardo viene chiesto di sapere cosa si debba intendere per "valore delle azioni alla data dell'offerta" nei casi in cui le azioni oggetto di assegnazione siano negoziate in mercati regolamentati ed in particolare se, per individuare tale valore, si debba fare riferimento:

a) al prezzo ufficiale dell'azione rilevato dall'autorita' del mercato

regolamentato nel giorno di offerta dell'opzione;
b) alla media aritmetica dei prezzi rilevati sul mercato regolamentato nel mese precedente la data di offerta.

Inoltre, qualora si propenda per la soluzione di cui alla lett. b), viene chiesto di precisare se per ultimo mese debba intendersi:
1) il mese solare precedente a quello nel corso del quale le azioni sono state acquistate dal dipendente;
2) il periodo che va dal giorno dell'assegnazione allo stesso giorno del mese solare precedente.

Relativamente al predetto quesito, l'istante ritiene preferibile la soluzione di cui alla lett. a), in quanto la lett. g-bis) del comma 2 dell'art. 48 richiede di confrontare il prezzo di acquisto delle azioni sostenuto dal dipendente con il "valore delle azioni stesse alla data dell'offerta". Tale ultimo termine di riferimento, secondo l'istante, escluderebbe la rilevanza di un valore che sia il frutto di una media di prezzi rilevati in trenta diverse date.

Al riguardo, codesta Direzione Regionale fa presente che quanto rappresentato con il quesito in esame e' stato gia' risolto con la circolare n. 30/E del 25 febbraio 2000, nella quale si e' precisato che, con riferimento alle diverse tipologie di titoli assegnati, devono essere applicate le disposizioni relative alla determinazione del valore normale contenute nell'art. 9, comma 4, del Tuir. La citata norma, nello stabilire autonome regole di determinazione del valore normale con riferimento ai titoli e alle quote di partecipazione societarie, alla lettera a) dispone che per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri il valore normale e' determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.

Conseguentemente, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani e esteri non assume rilevanza il prezzo ufficiale dell'azione rilevato dall'autorita' del mercato regolamentato nel giorno di offerta dell'opzione bensi' la media aritmetica dei prezzi rilevati su tale mercato nel mese precedente.

Nel condividere le conclusioni cui perviene codesta Direzione Regionale la scrivente richiama la circolare n. 98/E del 17 maggio 2000 che, in merito alla determinazione del valore delle azioni assegnate ai dipendenti, ha ribadito (risposta n. 5.1.3) l'applicabilita' dell'art. 9, comma 4, lettera a), b) e c), del Tuir. La citata circolare precisa, altresi', che "per "ultimo mese" non si deve intendere il mese solare precedente, ma il periodo che va dal giorno di riferimento (quello dell'assegnazione dei titoli al dipendente) allo stesso giorno del mese solare precedente, poiche' una diversa interpretazione potrebbe comportare un allontanamento troppo ampio del periodo preso a base per la rilevazione della media aritmetica dei prezzi dei titoli rispetto al momento nel quale si verifica la valutazione e, quindi, la fissazione di un "valore normale" che potrebbe gia' essere non adeguato a quello in atto al momento della valutazione".

Si ricorda, inoltre, quanto gia' affermato a proposito della valutazione dei titoli con riferimento alle disposizioni transitorie contenute nel D.Lgs. n. 461 del 1997 e nella circolare n. 30/E del 2000 e cioe' che "ai fini del calcolo della media occorre assumere, quale divisore, soltanto i giorni di effettiva quotazione del titolo, cioe' quelli cui si riferiscono le quotazioni prese a base del calcolo. Pertanto, se nel periodo considerato, cioe' quello che va dal primo giorno di riferimento allo stesso giorno del mese solare precedente, non sono state effettuate rilevazioni dei prezzi, si deve fare riferimento al primo mese solare antecedente (inteso nel senso sopra chiarito) nel corso del quale risulta effettuata la suddetta rilevazione".

Per completezza, si ricorda che la lettera b) del comma 4 dell'art. 9 prevede che per le altre azioni, le quote di societa' non azionarie e i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa' il valore normale e' fissato in proporzione al valore del patrimonio netto della societa' o ente (e non in proporzione al patrimonio netto contabile) ovvero, per le societa' o enti di nuova costituzione, in proporzione all'ammontare

complessivo dei conferimenti. Infine, per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli compresi nelle precedenti lettere a) e b), il valore normale, ai sensi della lettera c) del medesimo comma, e' determinato comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

III quesito

Sempre con riferimento all'art. 48, comma 2, lett. g-bis, del Tuir ed alla condizione posta per beneficiare dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, ossia che il prezzo pagato dal dipendente non sia inferiore al valore delle azioni alla data dell'offerta, viene chiesto di sapere, nelle ipotesi in cui le azioni siano quotate in mercati di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e quindi l'acquisto avvenga in valuta estera, se il contribuente debba:

1) effettuare il confronto tra il prezzo di acquisto espresso in valuta estera e il valore delle azioni alla data dell'offerta sempre espresso in valuta estera;

oppure

2) convertire in lire il prezzo sostenuto in valuta estera secondo le regole dell'art. 9 del Tuir, ovvero secondo il cambio del giorno di pagamento o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui il prezzo e' stato pagato; e convertire in lire il valore delle azioni alla data dell'offerta secondo le stesse regole del citato art. 9, ovvero secondo il cambio del giorno dell'offerta delle opzioni o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui l'offerta e' stata fatta. A questo punto il confronto verrebbe effettuato tra i valori in lire ottenuti a seguito delle due precedenti conversioni.

Al riguardo, codesta Direzione Regionale delle Entrate ritiene corretto effettuare il confronto tra il prezzo di acquisto e il valore delle azioni alla data dell'offerta sulla base dei valori espressi in valuta estera, non rilevando le differenze di cambio.

La scrivente condivide tali conclusioni in quanto, nel caso di specie il raffronto tra il prezzo di acquisto e il valore dell'azione alla data dell'offerta viene effettuato soltanto per verificare se sussiste il presupposto per l'applicazione della disciplina agevolativa e non per determinare il reddito da assoggettare a tassazione. Appare, pertanto, necessario neutralizzare l'effetto della oscillazione dei cambi.

Allegato 3

RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 212/E DEL 17/12/2001

Oggetto:

Interpello n. 954-107/2001 - Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicazione dell'articolo 48, comma 2, lettera g-bis), Tuir

(Documento in fase di trattamento redazionale.)

Testo:

Con istanza consegnata a mano a questa Direzione Centrale in data 19 settembre u.s., codesta societa' ha sottoposto un quesito concernente la corretta applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 2, lett. g-bis), del Tuir, in merito alla esclusione dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente all'atto dell'esercizio dell'opzione.

Lo specifico caso prospettato e' il seguente.

Esposizione del quesito

La XX USA, indirettamente controllante della XX Italia, ha introdotto un piano di stock option riservato ai dirigenti di tutte le societa' del gruppo.

Il piano di azionariato, come in origine proposto, comportava l'offerta di opzioni esercitabili da parte del dipendente attraverso la corresponsione di un importo che risultava inferiore al valore normale delle azioni al momento dell'offerta.

In merito, si rammenta che il valore normale e' determinato secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 9 del TUIR, che, alla lettera a), stabilisce che per le azioni negoziate in borsa il valore normale e' determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.

Come gia' precisato con la circolare n. 30 del 25 febbraio 2000, si ribadisce che la locuzione "ultimo mese" utilizzata nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 9 del TUIR non fa riferimento al mese solare precedente, ma al periodo che va dal giorno di riferimento allo stesso giorno del mese solare precedente, poiche' una diversa interpretazione potrebbe comportare un allontanamento troppo ampio del periodo preso a base per la rilevazione della media aritmetica dei prezzi dei titoli rispetto al momento nel quale si verifica la valutazione e, quindi, la fissazione di un "valore normale" che potrebbe gia' essere non adeguato a quello in atto al momento della valutazione.

La societa' istante intende mutare detto piano di azionariato, prevedendo che, all'atto dell'esercizio dell'opzione, il lavoratore paghi alla XX USA il prezzo stabilito al momento dell'offerta ed alla societa' XX Italia l'ammontare pari alla differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell'offerta determinato ex articolo 9 del Tuir ed il suddetto

prezzo.

Soluzione interpretativa prospettata

In virtu' della modifica al piano di azionariato che la societa' intende introdurre il lavoratore, all'atto dell'esercizio del diritto di opzione, si troverebbe a corrispondere un ammontare complessivo pari al valore normale delle azioni al momento dell'offerta dell'opzione. Tale situazione comporterebbe, in applicazione della disposizione di cui all'articolo 48, comma 2, lettera g-bis), del Tuir, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare complessivamente corrisposto dal dipendente.

Risposta della Direzione

La disposizione contenuta nella lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 48 del Tuir, di carattere agevolativo, sancisce la non concorrenza alla determinazione della base imponibile per redditi di lavoro dipendente della differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.

Dall'esame della norma citata, e' evidente che la condizione essenziale per poter fruire dell'agevolazione in questione e' che la cifra alla quale vengono offerte le azioni, e quindi il prezzo che il dipendente dovra' pagare all'atto dell'esercizio del diritto di opzione, deve essere pari o piu' alto rispetto al valore normale delle stesse azioni al momento dell'offerta.

La ratio della norma e' evidente, in quanto tende ad evitare che il piano di stock-option sia utilizzato non per perseguire obiettivi di fidelizzazione del dipendente, bensi' per corrispondere allo stesso compensi detassati attraverso l'offerta di titoli ad un prezzo inferiore al valore normale, che possono essere rapidamente monetizzati dal dipendente.

Nel merito del caso sottoposto a interpello da parte di codesta societa', si rileva che i piani di azionariato finora proposti, risalenti al 1998 e al 2000, prevedono un prezzo di esercizio del diritto di opzione inferiore al valore normale dei titoli al momento dell'offerta, dal che consegue l'esclusione dall'agevolazione prevista dalla citata lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 48 del Tuir per il mancato rispetto della condizione.

Con riferimento alle assegnazioni effettuate sulla base dei detti piani, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'esercizio del diritto di opzione ed il prezzo pagato dal dipendente costituirebbe per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente, e come tale dovrebbe essere assoggettata a ritenuta dal sostituto d'imposta.

Con la modifica che la societa' istante intende apportare ai piani di azionariato verrebbe, di fatto, soddisfatta la condizione su esposta, in quanto i dipendenti che esercitassero il diritto di opzione pagherebbero un prezzo pari al valore delle azioni al momento dell'offerta. Per tale motivo tornerebbe applicabile l'agevolazione esaminata e quindi non si configurerebbe per i dipendenti reddito imponibile in relazione alla differenza tra il valore di assegnazione e il valore normale del titolo.